

# Disegno di legge S. 948 “Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette”

## Proposte emendative suggerite dalla LAV

*\* Le proposte degli emendamenti n. 6-7-8 sono tra di loro alternativi poiché riguardano il medesimo articolo. Il loro ordine rappresenta una sorta di scala gerarchica o comunque un ordine di preferenza, laddove l'emendamento n. 6 è il più rispettoso della ratio dell'intervento legislativo in oggetto e, in generale, del contesto normativo nazionale e comunitario in materia di tutela ambientale e degli animali.*

### Emendamento n. 1

#### Articolo 1 - Modifica all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394

1) All'articolo 1, comma 1: dopo “della biodiversità e degli ecosistemi” inserire la parola “della fauna,”.

2) All'articolo 1, comma 4: dopo “In dette aree possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili.” aggiungere “E' in ogni caso vietato l'uso di fuochi d'artificio e articoli pirotecnici di qualunque tipo di cui al Decreto Legislativo 123/2015, anche se fatti esplodere all'esterno di tali aree per una fascia di rispetto di chilometri cinque dal confine stesso.”

**Ratio:** con la presente modifica, dando più ampia attuazione all'articolo 9 della Costituzione, si propone di inserire nella Legge 6 dicembre 1991, n. 394 - che detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese - oltre alla tutela della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, anche gli animali o quantomeno la fauna, al fine di ricalcare compiutamente il precetto impartito dal legislatore costituzionale. Per gli stessi motivi si è ritenuto necessario vietare l'utilizzo di articoli pirotecnici e fuochi d'artificio all'interno delle aree naturali protette, e in quelle che si estendono entro una fascia di cinque chilometri dal loro confine, in quanto, lungi dal costituire un'azione di promozione e valorizzazione, rappresentano al contrario una pericolosa fonte di disturbo e danneggiamento dell'habitat e degli animali che lo abitano.

\*\*\*\*\*

## **Emendamento n. 2**

### **Articolo 2 - Modifica dell'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394**

**1) All'articolo 2, comma 2:** dopo “per i valori naturalistici [...]” aggiungere il termine “o faunistici”.

*Ratio:* Nello stesso preambolo del provvedimento, al valore della tutela della biodiversità viene affiancato, o per meglio dire collegato, quello della salvaguardia della presenza e della diffusione delle specie animali, cosicché appare opportuno specificare, insieme ai valori ecologico-culturali tout court, anche quelli propriamente “faunistici”. Lo stato di salute della fauna presente in un determinato habitat dovrebbe, quindi, assurgere a parametro di valutazione dei parchi nazionali: con ciò a dire che la classificazione di un determinato luogo come parco nazionale dovrebbe anche essere legata alla consistenza delle specie animali che ne fanno parte.

**2) All'articolo 2, comma 3:** dopo “[...] dai valori paesaggistici” aggiungere il termine “faunistici”.

*Ratio:* anche nella definizione di parco regionale, oltre ai valori paesaggistici e artistici, andrebbero ricompresi i valori “faunistici”, come già rilevato. Tale esigenza sembra, tra l'altro, già essere stata presa in considerazione dalla proposta di legge, la quale, nei commi 4 e 5 dell'art. 2 - riferiti rispettivamente alle riserve naturali e alle aree marine protette - cita esplicitamente il termine fauna.

\*\*\*\*\*

## **Emendamento n. 3**

### **Articolo 3 - Modifica dell'articolo 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394**

**1) All'articolo 3, comma 1:** dopo “[...] associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349” aggiungere “e di protezione animale iscritte ai sensi dell'articolo 12 Decreto Legislativo 135/2022”.

*Ratio:* dato per assodato che anche la componente faunistica concorre a determinare, insieme agli altri valori tutelati dal presente disegno di legge, la definizione di area naturale protetta nonché la

sua rilevanza, dovrebbe essere permesso anche alle associazioni di tutela degli animali di poter proporre dei componenti della Consulta tecnica per le aree naturali protette.

\*\*\*\*\*

## **Emendamento n. 4**

### **Articolo 7 - Modifica dell'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394**

**1) All'articolo 7, comma 2 lett. e):** dopo “attività culturali legate alla tutela ambientale” aggiungere “,della fauna selvatica”

*Ratio: la maggiore attenzione e la valorizzazione riservata ai temi ambientali e animali è uno dei capisaldi delle istanze di riforma provenienti, in primis, dall'Europa, che altro non sono se non conseguenza di una nuova e rinnovata sensibilità dei cittadini nei confronti di questi temi. Alla luce di ciò, appare opportuno specificare meglio il termine “ambientale”, estrapolando le sue varie matrici, tra cui - in questo specifico caso - anche la tutela degli animali selvatici, il cui rapporto con le aree protette è stato messo in evidenza sin dalla Direttiva “Habitat”. Questo approccio “olistico”, d'altronde, è stato recentemente anche confermato dalla nuova Natural restoration law, già vincolante per l'Italia, che afferma che gli elementi del paesaggio “offrono spazio alle piante e agli animali selvatici (...)”.*

**2) All'articolo 7, comma 2, alla lett. o):**

dopo “sostegno alle attività agro-pastorali” aggiungere “impegnate nella riconversione in attività agricole a basso impatto ambientale che non prevedono l'impiego di animali”.

*Ratio: La lotta al cambiamento climatico è un obiettivo che la maggior parte della normativa ambientale, con successi alterni, si pone. Da ultimo, le relazioni del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) e della piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici hanno messo in evidenza la necessità di ridurre le attività climaticamente impattanti. Tra queste, come ormai confermato dalla comunità scientifica, un ruolo di negativo rilievo è rivestito dalle attività di allevamento (in particolare “intensivo”), che per questo sono state parzialmente ricomprese all'interno della direttiva sulle emissioni. Ne deriva, pertanto, la necessità di misure che sostengano, nell'ottica di un equo contemperamento tra necessità ambientali ed economiche, i titolari di dette attività economiche che intendano riconvertirle in agricole*

*prediligendo le colture diversificate che favoriscono la biodiversità. Tutto questo, tra l'altro, in ossequio al rinnovato art. 41 della Costituzione secondo cui l'attività economica "Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana."*

\*\*\*\*\*

## **Emendamento n.5**

### **Articolo 8- Modifica dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394**

**1) All'articolo 8, comma 12 lett. b:** sostituire "uno tra soggetti esperti di sviluppo sostenibile o di tutela ambientale, designato dall'Ente parco" con "uno tra soggetti esperti di sviluppo sostenibile, di tutela ambientale ed etologia, designato dall'Ente parco".

**Ratio:** appare opportuno inserire *tra i soggetti che fanno parte della commissione, quantomeno la possibilità che vi sia un esperto in etologia, proprio per la rilevanza che il valore faunistico assume all'interno delle aree protette.*

\*\*\*\*\*

## **Emendamento n. 6\***

### **Articolo 10- Modifica all'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394**

#### **All'articolo 10:**

1) **Il titolo è come di seguito sostituito:** "Modifiche all'articolo 11 della Legge 394/1991 e degli articoli 19 e 19 -ter della Legge 157/1992 a tutela delle specie di fauna selvatica all'interno dei parchi e delle aree protette".

2) **Il comma 1 è sostituito dal seguente:**

a) Il comma 4 dell'articolo 11 della Legge 394/1991, è modificato come di seguito:

dopo "Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per quanto riguarda la lettera a) del medesimo comma 3," sostituire la restante parte del comma 4 con

“eventuali esigenze di contenimento del numero degli animali presenti sono soddisfatte esclusivamente attraverso il ricorso a misure proporzionate, non cruente e non letali”.

b) Il comma 3 dell’articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è così modificato:

l’inciso “Salvo quanto previsto dal comma 5” è eliminato.

c) Il comma 5 dell’art. 11 della Legge 394/1991 è eliminato.

d) Al comma 2 dell’articolo 19 della Legge 157/1992 dopo “anche nelle zone vietate alla caccia, comprese” viene eliminata la locuzione “le aree protette e”. Dopo “le aree urbane” è aggiunto “ed escluse le aree protette”.

e) Al comma 3 dell’articolo 19 -ter della Legge 157/1992 dopo “anche nelle zone vietate alla caccia, comprese” è eliminata la locuzione “le aree protette e”. Dopo le parole “le aree urbane” viene aggiunto “ed escluse le aree protette”.

***Ratio:** considerato il particolare valore che riveste la tutela della biodiversità, e dunque degli animali, nei parchi e nelle aree protette si ritiene di dover escludere tali aree dall’ambito di applicazione degli art. 11 della Legge 394/1991, 19 e 19 -ter della Legge 157/1992. Per far fronte alle esigenze di gestione della fauna selvatica in tali aree, risulta pertanto doveroso ricorrere esclusivamente a mezzi non cruenti. Tale approccio è, peraltro, l’unico compatibile con il dettato dell’art. 9 della Costituzione, in quanto costituisce di certo la più completa espressione del precetto costituzionale.*

\*\*\*\*\*

**Emendamento n. 7\***

**Articolo 10 - Modifica all’articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394**

**All'articolo 10:**

1) **Il titolo è come di seguito sostituito:** “Modifiche all’articolo 11 della Legge 394/1991 e degli articoli 19 e 19 –ter della Legge 157/1992 a tutela delle specie di fauna selvatica all’interno dei parchi e delle aree protette”.

**2) Il comma 1 è sostituito dal seguente:**

a) Il comma 4 dell’articolo 11 della Legge 394/1991, è modificato come di seguito:

dopo “Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per quanto riguarda la lettera a) del medesimo comma 3,” sostituire la restante parte del comma 4 con “eventuali esigenze di contenimento del numero degli animali presenti, nel caso di comprovati squilibri ecologici accertati dall’Ente Parco che possono essere ricomposti solamente attraverso attività di controllo, sono soddisfatte selettivamente e mediante il ricorso a metodi ecologici su parere dell’ISPRA. Qualora l’Istituto verifichi l’inefficacia dei predetti metodi, l’Ente Parco può predisporre piani di abbattimento che, con parere obbligatorio e vincolante rilasciato dall’ISPRA, vengono attuati dal personale dell’Ente Parco e dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali. La vigilanza sul rispetto dei predetti piani è esercitata dalla polizia ambientale regionale, ove esistente, o provinciale.”

b) “Il comma 3 dell’articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è così modificato:

l’inciso “Salvo quanto previsto dal comma 5” è eliminato

c) Il comma 5 dell’art. 11 della Legge 394/1991 è eliminato.

d) Al comma 2 dell’articolo 19 della Legge 157/1992 dopo “anche nelle zone vietate alla caccia, comprese” è eliminato il termine “le aree protette e”. Dopo “le aree urbane” viene aggiunto “ed escluse le aree protette”.

e) Al comma 3 dell'articolo 19 -ter della Legge 157/1992 dopo “anche nelle zone vietate alla caccia, comprese” è eliminata la locuzione “le aree protette e”. Dopo le parole “le aree urbane” viene aggiunto “ed escluse le aree protette”.

***Ratio:** considerato il particolare valore che riveste la tutela della biodiversità, e dunque degli animali, nei parchi e nelle aree protette si ritiene di dover escludere tali aree dall'ambito di applicazione degli art. 11 della Legge 394/1991, 19 e 19 -ter della Legge 157/1992. Per far fronte alle esigenze di gestione della fauna selvatica in tali aree, risulta pertanto doveroso ricorrere prioritariamente a mezzi non cruenti. Il ricorso a mezzi cruenti, invece, deve essere considerato sempre come extrema ratio, qualora gli altri si siano dimostrati del tutto inefficaci e, anche in questo caso, vanno eseguiti previo parere dell'ISPRA, solo e unicamente dal personale qualificato dell'Ente Parco o delle amministrazioni regionali e sotto la vigilanza della polizia regionale o provinciale.*

\*\*\*\*\*

## **Emendamento n. 8\***

### **Articolo 10- Modifica all'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394)**

**1) All'articolo 10, comma 1,** dopo “sono coordinate dalla polizia ambientale regionale, ove esistente” aggiungere “, o provinciale”.

***Ratio:** Dato che la polizia ambientale regionale non è presente uniformemente in tutto il territorio nazionale, si ritiene necessario specificare che, in mancanza, sarà la polizia ambientale provinciale a coordinare i possibili piani di abbattimento, così da garantire il mantenimento di alti standard di sorveglianza.*

\*\*\*\*\*

## **Emendamento n. 9**

## **Articolo 12 - Modifiche all'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394**

### **All'articolo 12:**

#### **1) Al comma 1 lett. a) numero 1):**

**alla lettera *e-quater*)**, dopo “indirizzi e criteri per gli interventi” aggiungere il termine “ecologici”

**dopo la lettera *e – quinquies*) aggiungere la lettera “*e - sexies*)** tutela della fauna selvatica, con particolare attenzione agli strumenti e alle iniziative volte a favorirne la convivenza con gli esseri umani”.

#### **2) Al comma 1, lettera b) eliminare il comma 2-bis.**

#### **3) Dopo l'articolo 12, inserire l'articolo 12 –bis (Modifiche all'articolo 32 della Legge 394/1991 - Aree contigue):**

“1. Le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, individuano le aree contigue ed esterne rispetto al territorio delle aree protette, aventi finalità di zona di transizione dalla peculiare valenza e destinazione funzionale e nelle quali l'attività venatoria è vietata. Nelle aree contigue possono essere previste dalle regioni misure atte a ricomporre eventuali squilibri ecologici accertati dagli enti gestori delle aree naturali protette. Nel caso in cui tali squilibri riguardino le specie animali presenti, questi ultimi possono essere ricomposti solamente attraverso attività di controllo, attuate mediante il ricorso a metodi ecologici su parere dell'ISPRA. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, gli enti gestori possono predisporre piani di abbattimento che, con parere obbligatorio e vincolante rilasciato dall'ISPRA, vengono attuati dal personale dell'Ente e dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali o provinciali. Non trovano applicazione nei confronti di tali aree le disposizioni di cui agli articoli 19 comma 2 e 19 –ter comma 3 della Legge 157/1992.

2. I commi 3 e 4 dell'articolo 32 della Legge 394/1991 sono eliminati.”

***Ratio:** proprio per l'importanza che la fauna selvatica riveste all'interno delle aree protette, è necessario che la normativa comprenda e disciplini le forme di tutela dei suddetti animali anche nelle zone contigue a tali aree che sono individuate dalle regioni di concerto con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, nelle quali la caccia deve essere vietata e dove dovrebbero essere limitati e strettamente regolamentati i prelievi e le azioni di disturbo che possono avere un impatto negativo sulla tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli animali anche all'interno della stessa area protetta.*

\*\*\*\*\*

## **Emendamento n. 10**

### **Articolo 19 - Modifiche all'articolo 27 della legge 6 dicembre 1991, n. 394**

1) **All'articolo 19 comma 1 lettera a)** dopo “polizia ambientale regionale, ove costituita” aggiungere “, o provinciale”

***Ratio:** si ritiene indispensabile ampliare le autorità addette alle attività di controllo in quanto la polizia ambientale regionale non è uniformemente presente sul territorio nazionale.*

\*\*\*\*\*

## **Emendamento n. 11**

### **Articolo 20- Modifica dell'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394**

**All'articolo 20, comma 1:** all'inizio del primo capoverso aggiungere “Salvo il fatto costituisca più grave reato”

- 1) **Al comma 1** dopo l'inciso “Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 3 è punito con” sostituire la locuzione “l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 400 a euro 25.000” con le parole “la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro”.

- 2) Dopo il comma 1 **inserire il comma 1 –bis**: “La violazione del divieto di cui all’articolo 1 comma 4 è punita con l’arresto fino a 1 anno o con l’ammenda da 4.000 a 10.000 euro”.
- 3) **Al comma 1** dopo “Le pene pecuniarie sono raddoppiate in caso di recidiva.” Aggiungere “Le pene sono dimezzate in caso di condotta colposa”.
- 4) **Al comma 3** dopo l’inciso “la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da” sostituire “euro 100 a euro 2000” con “euro 3000 a euro 8000”.
- 5) **Al comma 4** dopo “è determinata in misura compresa tra” sostituire “euro 50 e euro 1000” con le parole “euro 1000 e euro 3000”.
- 5) **Al comma 5** dopo le parole “reati perseguiti ai sensi degli articoli” aggiungere “544 bis c.p., 544 ter c.p.”
- 6) **Al comma 5** dopo le parole “il sequestro immediato” aggiungere “degli animali ed esemplari vegetali,”
- 7) **Alla fine dell’articolo 20** aggiungere il comma 13 recante “Alle stesse pene previste per i reati di cui al presente articolo soggiacciono gli enti pubblici che autorizzino eventuali misure in violazione della presente legge.

**Ratio:** *Alla luce della maggiore incisività di sanzioni previste per condotte simili, anche al di fuori delle aree protette (che tra l’altro costituiscono un’aggravante dei reati di cui il titolo VI bis del codice penale), nonché a fronte delle nuove indicazioni date dalla Direttiva UE 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente, è opportuno punire più severamente quantomeno le condotte più gravi. La medesima chiave di lettura deve essere applicata in tema di responsabilità degli enti e amministrazioni pubbliche, nonché di punibilità a titolo colposo.*